

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 791-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 ottobre 1970*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1971*

*(V. Stampato n. 2776)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**(NENNI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 aprile 1971*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania  
per il regolamento delle questioni finanziarie in sospenso e  
Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospenso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sarà commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947.

I crediti, debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, saranno regolati in base alle norme delle leggi italiane, per quanto applicabili.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

I crediti debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, potranno essere trasferiti, a domanda degli interessati, alle corrispondenti assicurazioni generali obbligatorie italiane per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la ricostituzione delle occorrenti posizioni nelle assicurazioni medesime, secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo romano a norma dell'articolo 3 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*